

Avv. Elena Spina  
Viale delle Milizie n. 9  
00192 Roma  
tel 06 -35340262 - tel./fax + 39 06 35340262 cell. 348  
7624764  
Data: 06/07/2023 16:27:58  
e-mail: [avvocatessaelenaspina@gmail.com](mailto:avvocatessaelenaspina@gmail.com)  
pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -  
RICORSO**

**PER**

dott.ssa Alessia Contino c.f. CNTLSS81D64A089P rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec:[avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it) – fax [0637514625](tel:0637514625)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

*-ricorrente-*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per il Lazio** di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

**Sottocommissione 1 per la classe di concorso A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per il Lazio** di cui al

Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, di cui al Decreto prot. N. 83 dell'8 febbraio 2023 emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV, in persona del Presidente

**Commissione Nazionale** di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

*resistenti*

*nei confronti di*

Bruno Giovanni Mario



*controinteressato*

***Per l'annullamento previa sospensiva***

1. ***Del provvedimento di mancato superamento della prova orale di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23.***
2. ***Specificamente del Verbale n. 13 datato 9 maggio 2023 e della Griglia di Valutazione della prova orale del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A001, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione alla prova orale e l'esclusione dal concorso, nonché nella parte in cui si presenta errato nella attribuzione dei punteggi e contraddittorio.***
3. ***Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, dello stesso Bando D.D. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella***

*parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente*

4. ***Nonché per l'annullamento del decreto prot. N. 1038 del 22 giugno 2023 dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV di approvazione della graduatoria di merito del concorso di cui al decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020, per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e della stessa graduatoria di merito dei vincitori, ivi allegata per la Regione Lazio.***

5. ***Nonché, di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e specificamente anche del Verbale della prova pratica n. 5 del 7 marzo 2023 nella parte in cui abbia determinato la bocciatura e nella parte in cui si presenta parzialmente privo di attribuzione di punteggi e griglia di valutazione, rendendo non trasparente e regolare l'operazione di valutazione dell'esame.***

6. ***Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne sia stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, sia della prova colloquio sia della prova pratica.***

7. ***Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale, adottati i criteri e le griglie di valutazione ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti di estremi ignoti, cui non è stato consentito l'accesso e nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre e nella parte in cui sia stata somministrata una prova ed operata una valutazione contraddittoria, immotivata e incoerente rispetto a quanto previsto dal Bando, più specificamente nella parte in cui la ricorrente non risulta valutata per***

***l'ambito 4 della griglia di valutazione della prova colloquio di cui al D.M. 326/2021.***

8. *Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, anche con riferimento alla prova pratica.*

9. *Dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compreso i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre;*

10. *Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alla prova pratica, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.*

11. *Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il **Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201**, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10** attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'**Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187**,*

recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il **Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022**: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649**, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749**, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo **decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826**, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del **regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994** recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

*modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei **decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice**, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022. Ove necessario, della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali" nella parte in cui siano lesive per chi ricorre.*

12. *Ove necessario per l'annullamento del **Decreto prot. N. 83 dell'8 febbraio 2023** emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV, in persona del Presidente, **nonché** per l'annullamento della **Nota del 15 giugno 2023**, di estremi sconosciuti dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci, a firma del Presidente Coordinatore Francesco Rossi, nella parte in cui nega l'accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente.*

13. *Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

### **FATTO**

1. La ricorrente ha presentato domanda, superato le prove scritte e sostenuto le prove pratiche per la classe di insegnamento A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO del Concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23.

2. Con apposita email del 21 marzo 2023 la stessa è stata informata dall'Ufficio Scolastico per il Lazio di aver superato la prova scritta con voto 82/100 ed, al contempo, è stata convocata per l'estrazione della traccia e per la conseguente prova colloquio del 9 maggio c.a. presso l'Istituto comprensivo "Matteo Ricci" di via Cina 4, Roma.

3. Specifichiamo che la stessa aveva anche già sostenuto la prova pratica, che in questa tornata concorsuale è stata prevista quale parte integrante della prova orale . La classe di concorso in argomento rientra, infatti, nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, che impongono lo svolgimento di una prova pratica per cui la Commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.

4. In esito alla prova colloquio, sostenuta in data 9 maggio 2023 non è stata ammessa ed ha riportato il voto di 56/100, risultando perciò esclusa dal concorso. Lo svolgimento della prova orale ha fatto emergere, però, delle criticità e irregolarità che, ove fossero confermate, testimonierebbero di un procedimento irregolare ed illegittimo sotto numerosi profili, che meriterebbero di essere vagliati con attento riesame della vicenda concorsuale.

5. La valutazione pare incoerente sia con il tenore dello svolgimento della stessa prova sia con gli stessi quadri di riferimento, predisposti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Anzitutto, come vedremo, manca completamente la valutazione relativamente ad uno degli ambiti previsti dal decreto *supra* citato, relativo alla conversazione in inglese, tenuta peraltro soltanto con una commissaria, in violazione dei principi relativi alla collegialità della valutazione. Inoltre le due prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova orale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo e non risultano essere state anche valutate nella loro complessività. Per cui la ricorrente si ritrova valutata in maniera diversa e contraddittoria anche su aspetti identici, quali ad esempio la capacità di linguaggio e di trasmissione del sapere, risultando bocciata pur avendo già superato due prove concorsuali e ottenuto buoni punteggi proprio sotto questi profili.

6. Più specificamente, la Commissione, in esito alla istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, ha fornito parzialmente gli atti relativi alle prove svolte. In particolare, ha dato l'accesso ai seguenti verbali che risultano però monchi ed errati:

- il Verbale /Griglia della **prova orale** del 9 maggio 2023, da cui si evince la contraddittorietà delle valutazioni e la mancata valutazione per uno degli ambiti previsti dalla griglia di valutazione dalla Commissione Nazionale.
- ed il Verbale n. 5 del 7 marzo 2023 relativo alla sola **prova pratica** da cui si evince soltanto la votazione attribuita per 72/100.

7. L'esame di questi verbali ha consentito di verificare che, quanto alla **prova colloquio** la Commissione d'esame pare aver errato la attività di valutazione della ricorrente, **non avendo espresso alcun punteggio relativamente all'ambito 4**, cioè ad uno degli ambiti imposti dai Quadri di riferimento espressi dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021.

8. In particolare, **il voto riportato nella griglia /verbale datato 9 maggio e relativo complessivamente alla prova orale è già di 40 per il colloquio (ossia 18 +18+4 la somma dei primi tre punteggi attribuiti per i 3 ambiti di valutazione) quindi manca completamente ogni espressione di punteggio per l'ambito 4 “abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livelo B2 QCER)anche con riferimento alla specifica attività didattica”**. Anche per i restanti voti manca l'attribuzione di alcuni punteggi e indicatori, infatti la somma dei voti nella griglia del 9 maggio non corrisponde ai voti finali compilati in fondo al verbale.

9. Inoltre, come già accennato la ricorrente, ingiustamente e contraddittoriamente, mentre aveva già superato la prova pratica anche per la sua capacità di linguaggio (tanto che nel Verbale/Griglia di valutazione del 9 maggio si legge che la ricorrente utilizza un “lessico ricco e appropriato” e ottiene 18) nella prova colloquio si vede attribuita l'insufficienza proprio sotto questo stesso profilo,



infatti, ottiene 4 perché a giudizio della Commissione esporrebbe in modo “schematico con inesattezze lessicali”. Ed ancora mentre nel colloquio dell'ultima prova si vede attribuire 18 per una “progettazione disorganica”, nella prova pratica la Commissione giudica che la ricorrente “realizza la prova basandosi su competenze metodologiche, tecniche appropriate” e ottiene 28.

10. E' opportuno rendere noto il cammino di formazione della ricorrente, precaria da otto anni, e riferire che la ricorrente Laureata nel 2011 all'Accademia di Belle Arti “Michelangelo” nel corso di pittura con voto 110 e lode. Inizia a insegnare nella stessa accademia come docente di disegno e tecniche pittoriche nel 2015. L'anno successivo sarà docente al Liceo artistico paritario di “Discipline artistiche”. Inizia ad insegnare nel 2017, come supplente, nella scuola statale come docente di sostegno. Passerà alla materia, sempre nella scuola statale, “arte e immagine” nel 2021. La docente risulta iscritta alle GPS di Roma, nelle classi di concorso: A01, A017, A09, A016. Possiede tre master annuali: Discipline artistiche, BES e CLIL. Possiede anche delle certificazioni informatiche e B2 in lingue. Premiata più volte in vari concorsi pittorici ha frequentato brillantemente molti corsi di approfondimento sulla pittura. **Ha svolto nel 2023 il concorso straordinario bis con votazione 88 ed ha ottenuto punteggi utili anche superando le prove di conversazione in inglese.**

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per i seguenti motivi di diritto.

## **MOTIVI**

**1. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE**

Come già riferito in fatto la Commissione d'esame ci offre una attività di valutazione irregolare e disordinata, pare anzitutto aver errato la attività di valutazione della ricorrente, non avendo espresso alcun punteggio relativamente all'ambito 4, cioè ad uno degli ambiti che i Quadri di riferimento espressi dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021, più specificamente **il voto riportato nella griglia verbale della prova orale è 40 e manca ogni espressione di punteggio per l'ambito 4 “abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livelo B2 QCER)anche con riferimento alla specifica attività didattica”.**

Non è pertanto dubitabile l'illegittimità e l'erroneità dell'intero procedimento e la violazione, sotto diversi aspetti, dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90.

Le modalità descritte, la totale erroneità della attività di valutazione, comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017 ).

Nei Quadri di riferimento emessi ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, **la prova orale** per la classe di concorso A001 deve essere finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato.

I quadri di riferimento offrono alle Commissioni non soltanto la descrizione della prova ma anche la griglia per la valutazione.

Andando per gradi, la prova orale intanto, deve consistere in:

a) **un colloquio**, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accerta la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese;

b) **una prova pratica.**

Nei quadri di riferimento si dispone anche che la Commissione ha a disposizione 100 punti per il colloquio e 100 punti per la prova pratica. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Il Colloquio, di cui al punto a) avrà una durata massima di 45 minuti, ed è così strutturato:

a 1.) **progettazione di una attività didattica**, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali, secondo quanto previsto dall'allegato A al D.M. n.326/2021

a 2.) **accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese** almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. **SOTTO QUESTO PROFILO MANCA COMPLETAMENTE LA ESPRESSIONE DI PUNTEGGIO E OGNI VALUTAZIONE DELLA RICORRENTE. LA RICORRENTE PERALTRO E' STATA INTERROGATA ED HA CONVERSATO IN INGLESE SOLTANTO CON UNA COMMISSARIA, ANCHE QUESTO OPERATO APPARE IRREGOLARE, LA VALUTAZIONE OVE CI SIA STATA SAREBBE STATA PARZIALE E NON COLLEGIALE.**

Criteri di valutazione punto a) (ossia per il Colloquio) posto comune Classe di concorso A001

**Ambito 1** – max 40 punti - Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato. In questo ambito **la ricorrente ha ottenuto 18 punti e la sua capacità di progettazione è stata sostanzialmente valutata come confusa e basata su conoscenze generiche e/o imprecise.**

**Ambito 2** - max 40 punti - Conoscenza dell'argomento assegnato e delle metodologie didattiche più adeguate e coerenti con il tema da trattare. In questo ambito **la ricorrente ha ottenuto 18 punti e la sua trattazione è stata nuovamente valutata come confusa e basata su conoscenze generiche e/o imprecise.**

**Ambito 3** - max 10 punti - Qualità dell'esposizione nell'interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all'ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia scientifica pedagogico-didattica. In questo ambito **la ricorrente ha ottenuto 4 punti, l'indicatore a lei applicato ha espresso un giudizio sulla sua capacità di comunicazione, come sintetica e schematica**

**Ambito 4** – max 10 punti - Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alla specifica attività didattica. **In questo ambito la ricorrente non ci risulta sia stata valutata. PIU' SPECIFICAMENTE IL VOTO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE CHE RISULTA DALL'ULTIMO FOGLIO DELLA GRIGLIA/VERBALE DI VALUTAZIONE, FIRMATO E DATATO RISULTA ESSERE 40 QUINDI APPARE EVIDENTE CHE ALLA VALUTAZIONE DELLA SUA PROVA ORALE E' MANCATA UN AMBITO DI VALUTAZIONE e manca completamente anche ogni pagina del verbale.**

Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla

Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure, essendo monco, non collegiale e non trasparente.

Certo emerge ictu oculi la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività *"persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

o000o

***2. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE.***

Altro profilo che rende incomprensibile la motivazione della non ammissione riguarda il dato che le due prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova orale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo, per cui la ricorrente si ritrova valutata in maniera diversa e contraddittoria anche su aspetti identici, quali ad esempio la capacità di linguaggio e di trasmissione del sapere, risultando bocciata pur avendo già superato due prove concorsuali e ottenuto buoni punteggi proprio sotto questi profili.

I Criteri di valutazione anche per **la prova pratica** sono sempre contenuti nei Quadri di riferimento emessi ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto.

Per la Classi di Concorso A001 la prova pratica consiste in una progettazione ed esecuzione di un elaborato (pittorico, grafite, a stampa, tecniche miste, digitali). Il candidato, inoltre, deve anche redigere una relazione che descrive il processo ideativo, i materiali, le scelte le motivazioni e la prova dura 10 ore. La griglia di

valutazione prevede i seguenti 4 ambiti, che a loro volta esprimono una serie diffusa di indicatori:

Ambito 1 max punti 20 – Competenza progettuale e padronanza dei contenuti

Ambito 2 max punti 40 – Uso di metodologie, strumenti e tecniche

Ambito 3 max punti 20 – **Analisi e rappresentazione dei risultati**

Ambito 4 max punti 20 - **Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore (capacità di documentare la prova assegnata in modo chiaro e argomentato utilizzando il linguaggio specifico)**

Ad ogni ambito corrispondeva più di un indicatore da valutare.

**Di questa prova sappiamo che la ricorrente ha superato la sufficienza avendo ottenuto punteggio di 72/100, in questa sede la ricorrente ha già dimostrato la piena capacità di esprimersi, di argomentare e l'uso di un linguaggio utile per trasmettere il proprio sapere, che invece nella prova colloquio è stato giudicato negativamente.**

La ricorrente che in una prova viene promossa anche per la sua **capacità di esprimersi, di argomentare e l'uso di un linguaggio utile per trasmettere il proprio sapere, in un'altra viene respinta perchè espone in modo schematico, davanti a queste contraddizioni la motivazione diventa carente e insufficiente a far comprendere l'iter logico della Commissione, che peraltro non motiva in relazione alla prova orale nella sua complessità.**

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell’esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge*, **la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell’ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97”** (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

La circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un

quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293). La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost. Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto *«il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini»* (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) *assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in*

*condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).*

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *“Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all’elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti. ....Ora, a parte il fatto che dell’operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall’amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all’intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa.*

o000o

**3. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. (ASSENZA ILLEGITTIMA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)**

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione delle prove orali. Già dall’esame dei verbali emerge che la Commissione che ha esaminato le due prove, pratica e colloquio, non ha espresso collegialmente la valutazione dell’intera performance della ricorrente ma si è limitata ad una somma di punteggi, questo ha fatto sì che la valutazione emerge come scoordinata e contraddittoria, soprattutto vista la natura ab origine articolata di questa prova orale che ha comportato una performance pratica corredata da relazione ed un colloquio .



Questo inevitabilmente ha comportato la violazione delle regole basilari della collegialità in questo tipo di attività.

Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato da quanto accaduto è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli orali, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai stata nella sua versione collegiale al momento dello svolgimento della prova. ( TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

o000o

***4. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. ASSENZA DI VERBALI DI ADOZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.***

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti, delle griglie e dei criteri offerti in termini generali dalla Commissione Nazionale.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti, di criteri e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo**

**verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". Inoltre, illegittimamente la Commissione ha negato un accesso completo ai documenti del procedimento, ledendo palesemente il diritto di difesa della ricorrente e la trasparenza del concorso.

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Quanto al *fumus boni iuris* Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure, come visto infatti manca del tutto la valutazione relativamente ad uno degli ambiti prefissati e dunque una attribuzione di punteggio, questo insieme alla descritta contraddittorietà della valutazione rende il procedimento incerto e meritevole di riesame.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dei ricorrenti dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba ammesso a ripetere la prova colloquio perché non debba esservi alcuna ombra e irregolarità nella selezione. Quanto al *periculum in mora* è evidente il danno irreparabile di aver speso soldi ed energie nella programmazione di un percorso formativo per poi vedersene vanificata e messo a rischio l'esito, il prosieguo del cammino di lavoro, e di fronte alla impossibilità di poter accedere ad incarichi di insegnamento e al pubblico impiego. Il danno è ancor più aggravato dall'aver confidato su un impianto normativo che consentiva la possibilità di dimostrare la propria preparazione. la necessità ed urgenza si fonda sul rischio gravissimo di perdere la possibilità di poter avere assegnata una cattedra di insegnamento, con tutte le conseguenze anche di natura economica, considerata anche la rilevanza di questa occasione nel sistema scolastico, rimasto privo di canali abilitanti per anni e anni con gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di lavoro, sussistenza, crescita professionale.

La necessità e l'urgenza si fondano sul particolare aggravio per chi ricorre, precario della scuola, ha atteso per due anni questo esame, ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

E' importante sottolineare che **le prove concorsuali sono anche rivolte al conseguimento della abilitazione** che anch'essa verrebbe così ingiustamente negata per gli errori rappresentati, così infatti dispone l'art. 7 comma 7, del Decreto

Dipartimentale n. 23/2022: *“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C.”.*

o000o

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

*Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall’art. 52 II comma cpa.*

Tutto ciò premesso,

### **PQM**

Si chiede all’ecc.mo Collegio adito l’accoglimento del presente ricorso, e per l’effetto l’annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela di chi ricorre, con particolare riferimento al riesame della sua posizione e in subordine inserimento con riserva nella graduatoria.

Si chiede altresì **che sia ordinato all’Amministrazione l’esibizione completa dei documenti di cui si è chiesto l’accesso con istanza del 22 maggio 2023** e che non sono stati concessi con Nota del 15 giugno 2023 a firma del Presidente Coordinatore, qui impugnata, che rispetto alle richieste ha concesso soltanto di accedere al Verbale del 7 marzo 2023 e del 9 maggio 2023, qui impugnati e null’altro.

In subordine si chiede di ordinare all’Amministrazione di **riesaminare** la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la **ripetizione** dello stesso procedimento,

nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale.

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di adozione dei quiz in questione e valutazione delle prove pratica e colloquio e, nonché la documentazione indicata nella istanza sopra articolata e quella relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.*

Roma, 26 giugno 2022

avv. ssa Elena Spina